

**C.N.F., Sent., 28 ottobre 2022, n. 202  
(OMISSIS)**

Svolgimento del processo

sul ricorso presentato dall' avv. [RICORRENTE] rappresentata e difesa dall'Avv. [OMISSIS] del foro di T. con domicilio PEC: [OMISSIS] avverso la delibera in data 12/05/2017, con la quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina di T. ha disposto, nei suoi confronti, l'applicazione del richiamo verbale;

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è comparsa;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di T., regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Giampiero Brienza svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

**FATTO**

Il CDD di T. procedeva disciplinarmente nei confronti dell'Avv. [RICORRENTE], del foro di T., contestandole il mancato assolvimento dell'obbligo formativo per il biennio 2008/2010.

Il procedimento prendeva le mosse dalla contestazione della mancata partecipazione ad alcun incontro di formazione, da parte del COA di T., alla quale la professionista replicava, con nota PEC dell'11 gennaio 2013 con la quale precisava di aver parzialmente assolto all'obbligo e di aver diritto ad un esonero, perché nell'anno 2009 era in gravidanza e nell'anno 2010, a seguito di un parto cesareo d'urgenza aveva partorito. Il COA riconosciuto l'esonero per gli anni 2009 e 2010, con delibera del 17 giugno 2013 richiedeva all'Avv. [RICORRENTE] di conseguire n. 10 crediti formativi entro il 31 dicembre 2014, per assolvere all'obbligo formativo del 2008, comunicata all'interessata a mezzo raccomandata inviata il 4 luglio 2013.

Il procedimento veniva trasferito, per competenza, al CDD di T., senza che l'interessata avesse fornito riscontro alla comunicazione del COA, né assolto alle prescrizioni ivi indicate.

In sede di discussione, alla seduta del 12 maggio 2017, l'incolpata produceva l'esonero totale dall'obbligo formativo, ad esclusione della materia deontologica, riconosciuta dal COA di T. con delibera 9 maggio 2017 per il triennio 2014-2017 e per quello 2017-2019. Precisava di non aver avuto il tempo per partecipare ad eventi formativi nell'anno 2008, agli inizi della formazione, e di aver riscontrato difficoltà con i colleghi dello studio per tale ragione. Riferiva, inoltre, delle sue precarie condizioni di salute durante la gravidanza, di quelle del figlio, successivamente alla nascita, e di questioni personali, che non le hanno consentito di poter recuperare l'attività di formazione in precedenza non effettuata contemporaneamente alla partecipazione ad eventi formativi per l'anno in corso. Evidenziava di non aver avuto conoscenza della comunicazione del COA di T. del 4 luglio 2013 indirizzata presso lo studio professionale, dove si recava raramente, per le ragioni esplicitate.

In CDD, in considerazione del carattere lieve e scusabile dell'infrazione, comminava all'Avv. [RICORRENTE] il richiamo verbale.

L'Avv. [RICORRENTE], rappresentata e difesa dall'Avv. [OMISSIS] insorge avverso la richiamata delibera chiedendo a questo Consiglio Nazionale Forense

di annullare il richiamo verbale comminato per difetto di prova ovvero in considerazione dell'impossibilità di adempiere all'obbligo formativo ed effettuare il recupero dei crediti richiesti.

Con il gravame oggi all'esame l'Avv. [RICORRENTE] veicola due motivi di ricorso: 1)- mancanza della prova del ricevimento della lettera raccomandata del 17 giugno 2013 con

cui si chiedeva, come adempimento dell'obbligo formativo, il recupero dei crediti: mancanza della volontarietà della condotta;

2)- mancata valutazione dell'esonero concesso dal COA di T.; impossibilità di adempimento dell'obbligo formativo.

#### DIRITTO

In via preliminare è d'uopo rilevare che il richiamo verbale, sebbene non abbia carattere di sanzione disciplinare (art.22cdf), presuppone comunque l'accertamento di un illecito deontologico (anche se lieve e scusabile) e costituisce pur sempre un provvedimento afflittivo, sicché se ne deve ammettere l'impugnabilità dinanzi al Consiglio Nazionale Forense da parte dei soggetti legittimati, se pronunciato all'esito della fase decisoria. Per le stesse ragioni, anche se pronunciate all'esito della fase istruttoria preliminare, il provvedimento è impugnabile dinanzi al Consiglio Nazionale Forense da parte del P.M. e dal Consiglio dell'Ordine presso cui l'avvocato è iscritto, mentre quest'ultimo può invece proporre, in tal caso, eventuale opposizione avanti al CDD medesimo ex art.14, comma 4-bis Reg. CNF n.2/2015. Sul punto ex multis (CNF sentenze nn. 43/2020; 2/2020 209/2021).

I due motivi di ricorso possono essere congiuntamente esaminati e sono fondati. La ricorrente eccepisce con il primo motivo un difetto di prova in merito al ricevimento della lettera raccomandata del 17 giugno 2013, inviata il 4 luglio 2013 dal COA T., nella quale si chiedeva di conseguire n. 10 crediti formativi entro il 31 dicembre 2014 per assolvere all'obbligo formativo dell'anno 2008: agli atti, infatti, non risulta alcuna ricevuta di ricevimento né di compiuta giacenza. In assenza di prova, ritiene non sia possibile configurare la violazione dell'obbligo di formazione, ovvero la volontarietà della condotta. La stessa quindi deduce che non avendo avuto conoscenza della richiesta non ha volontariamente violata la disposizione del COA per adempiere all'obbligo formativo; e con il secondo rammenta che il COA, in ragione della sua condizione familiare, ha riconosciuto l'esonero totale dall'obbligo formativo, ad esclusione della materia deontologica.

Deve evidenziarsi che, sebbene ragioni di opportunità ed un criterio di ragionevolezza abbiano condotto il CDD alla delibera del richiamo verbale, lo stesso non ha opportunamente valutato in aderenza alle giustificazioni fornite dall'iscritta, le ragioni che hanno consentito, peraltro, di riconoscere l'esonero totale dall'obbligo formativo.

Non v'è dubbio, quindi, da un lato che le particolari condizioni familiari della ricorrente, che le hanno consentito di ottenere un successivo esonero dall'obbligo formativo, possono assumere rilievo sotto il profilo di "stato di necessità", alla quale la giurisprudenza riconosce efficace scriminante del dovere di formazione, pur in assenza di una preventiva richiesta o concessione di esonero ( cfr. n. 117/2016); e dall'altro che il principio di presunzione di non colpevolezza vale anche in sede disciplinare. Il procedimento disciplinare è di

natura accusatoria, sicché deve essere accolto il ricorso avverso la decisione del Consiglio territoriale allorquando la prova della violazione deontologica non si possa ritenere sufficientemente raggiunta per mancanza di prove certe o per contraddittorietà delle stesse, giacché l'insufficienza di prove su un fatto induce a ritenere fondato un ragionevole dubbio sulla sussistenza della responsabilità dell'incolpato, che deve essere prosciolto dall'addebito, in quanto per l'irrogazione della sanzione disciplinare non incombe all'incolpato l'onere di dimostrare la propria innocenza né di contestare espressamente le contestazioni rivoltegli, ma al Consiglio territoriale verificare in modo approfondito la sussistenza e l'addebitabilità dell'illecito deontologico (CNF n. 171/2021), così come al fine di integrare l'illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo ai fini dell'imputabilità dell'infrazione disciplinare, è necessaria la consapevolezza dell'illegittimità dell'azione accompagnata dalla volontarietà con la quale l'atto deontologicamente scorretto è commesso.

Nel caso di specie risulta che nonostante il CDD di T. abbia riconosciuto l'esistenza di evidenti ragioni della condizione familiare, lo stesso non abbia applicato la relativa scriminante proprio in riguardo allo stato di necessità.

Lo stato di necessità conseguente alla malattia propria e di un proprio familiare (nel caso di specie si è in presenza delle sue gravi condizioni di salute durante la gravidanza e di quelle del figlio successivamente alla nascita) esclude rilevanza disciplinare alla violazione dell'obbligo di formazione continua, di cui peraltro costituisce scriminante pur in mancanza di una previa richiesta o concessione di esonero ex art. 15 Reg. CNF n. 6/2014 (ex multis CNF n. 117/2016). Se a tanto si aggiunge, poi, che non v'è prova dell'avvenuta consegna della raccomandata del COA di T., che richiedeva alla ricorrente di effettuare n.10 crediti formativi entro il 31 dicembre 2014, risulta evidente come non risulti provata la consapevolezza nella ricorrente di porre in essere un atto deontologicamente scorretto.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37; il Consiglio Nazionale Forense accoglie il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 28 maggio 2022.